

	Residenza Governativa Piazza Governo 091 814 44 60 091 814 44 23 dfe-dir@ti.ch	Repubblica e Cantone Ticino
telefono		
fax		
e-mail		
Funzionario		<b>Dipartimento delle finanze e dell'economia 6501 Bellinzona</b>
incaricato		

Bellinzona, 24 novembre 2010

## COMUNICATO STAMPA

### DFE - Aperture straordinarie dei negozi durante il periodo pre-natalizio 2010

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2010 nei seguenti giorni:

- mercoledì 8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 12 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 19 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- venerdì 24 dicembre chiusura alle ore 17.00
- venerdì 31 dicembre chiusura alle ore 17.00

Ricordiamo le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate:

#### Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l'occupazione durante le aperture delle domeniche 12 e 19 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso per il lavoro domenicale.

#### Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 12 e/o 19 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

#### Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1

L'occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore, va recuperata in tempo libero dal lavoratore entro le 4 settimane seguenti.

Se l'occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1

Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l'occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Riposo settimanale - art. 20 cpv. 1 LL

Il riposo settimanale deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane.

Occupazione di giovani – art. 31 LL

I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 12 e 19 dicembre.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a:**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

*Federico Del Don, capo Ufficio dell'ispettorato del lavoro, tel. 091 814 30 88*